



Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 03/11/2018

OGGETTO: Rilevazione annuale 2018 delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno tre del mese di **novembre** alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri, notificati nei termini di legge. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, all'appello nominale risultano:

| Cognome Nome | Presente | Assente |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| CHIRLETTI PIERO (SINDACO) | X | |
| MARIO ODDI | X | |
| LUCA CECCARELLI | X | |
| LUIGI BERNARDINI | X | |
| RAFFAELLO RINALDI | X | |
| REMO STURABOTTI | X | |
| AMGELO ALFEI | X | |
| SERGIO CAMETTI | | X |
| CLEMENTE LUIGI | | X |
| GIUSEPPE PACE | | X |
| ROBERTO GIORDANO | X | |

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione Prof. Piero Chirletti nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dott. Filippo Carusi con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, introduce l'oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il TUSP D.Lgs n. 175/2016, così come modificato con il D.Lgs n. 16 giugno 2017 n. 100, in particolare:

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 **da parte degli enti locali** comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, risulta essere **NEGATIVO**;

RITENUTO quindi di non dover adottare alcun procedimento e/o piano operativo di razionalizzazione;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, nonché nota di asseverazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 10 in data 20/10/2018, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto della ricognizione **NEGATIVA** delle partecipazioni possedute dal Comune – annualità 2018 - e conseguentemente la non necessità di adottare procedimenti e/o piani operativi di razionalizzazione;

2) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

3) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione così come presentata.

Non essendoci richieste di intervento, si passa alla votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il TUSP D.Lgs n. 175/2016, così come modificato con il D.Lgs n. 16 giugno 2017 n. 100, in particolare:

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 **da parte degli enti locali** comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, risulta essere **NEGATIVO**;

RITENUTO quindi di non dover adottare alcun procedimento e/o piano operativo di razionalizzazione;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, nonché nota di asseverazione;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 10 in data 20/10/2018, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Presenti:8

Favorevoli: All'unanimità

DELIBERA

1) di dare atto della ricognizione **NEGATIVA** delle partecipazioni possedute dal Comune – annualità 2018 - e conseguentemente la non necessità di adottare procedimenti e/o piani operativi di razionalizzazione;

2) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

3) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con le medesime maggioranze

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Deliberazione n. 26
Data 03.11.2018

OGGETTO: Rilevazione annuale 2018 delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Piero Chirletti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Filippo Carusi


CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Lì _____

IL MESSO COMUNALE

F.to Sig.ra Milena Saccucci



CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale

VISTI gli atti di ufficio;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.:


Certifica che

la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

Lì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Filippo Carusi

La presente è copia conforme all'originale per uso Amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Filippo Carusi